



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)

Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio

U.O. Ambiente, Paesaggio, Trasporti

ORDINANZA NUMERO 221 DEL 07/08/2024

OGGETTO: Ordinanza sindacale per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, con particolare riferimento a Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e Zanzara Comune (*Culex pipiens*) – Anno 2024.

IL SINDACO

PREMESSO che negli ultimi anni si è assistito, anche in Italia, alla diffusione di malattie trasmesse da insetti vettori (o arbovirosi), in particolare:

- nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya;
- nel 2020 si è verificato un focolaio di Dengue in Veneto;
- nel 2018 e 2022 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa e l'Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;
- che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS n. 2, con nota n. 140089 del 26/07/2024 (ns. prot. 27904/2024), trasmessa a mezzo PEC, ha segnalato ai Comuni facenti parte del Distretto il manifestarsi di un caso di West Nile trasmessa dalla zanzara comune (*Culex pipiens*), in un residente del Comune di Motta di Livenza (TV);

DATO ATTO che le arbovirosi rappresentano un pericolo grave e di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini, tale per cui si ravvisa la necessità di provvedere urgentemente alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire ed a limitare la diffusione dei vettori che ne sono responsabili;

RICHIAMATA pertanto la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*), delle quali è accertata la presenza nel nostro Comune;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione delle malattie causate dalle punture di insetti vettori è ridurre il più possibile la numerosità della popolazione di zanzare, quindi limitarne la diffusione, attraverso sistemi di lotta che agiscano principalmente mediante la rimozione dei focolai larvali con adeguati trattamenti larvicidi;

EVIDENZIATO inoltre:

- che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria e va inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, una volta accertato che i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione e sull'applicazione di metodi larvicidi;
- che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- che l'immissione nell'ambiente di sostanze pericolose è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

VISTA la DGRV n. 346 del 04/04/2024 che prevede che i Comuni e le Aziende ULSS mettano in atto azioni di coinvolgimento dei cittadini, quali soggetti attivi che possono contribuire alla riduzione della proliferazione delle zanzare, in particolare si richiama la possibilità per i Sindaci di emettere delle ordinanze a valenza stagionale che dispongano l'adozione da parte dei cittadini di misure volte alla prevenzione della proliferazione delle zanzare attraverso anche la puntuale eliminazione dei possibili focolai larvali nelle proprie aree di pertinenza;

CONSIDERATO che per il periodo aprile – ottobre 2024 l'Amministrazione Comunale provvede, attraverso la ditta specializzata Triveneta Multiservice, incaricata del servizio di disinfestazione per il periodo 2023-2025, all'esecuzione degli opportuni trattamenti periodici antilarvali contro le zanzare su caditoie - pozzetti stradali e fossati periurbani, e che risulta indispensabile attuare anche nelle aree private i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione delle zanzare;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

VISTO il R.D. 1265/1934 "Testo unico delle leggi sanitarie";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzione dei comuni") e dell'articolo 32, comma 3, ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

VISTO il D.P.R. 392/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);

VISTO gli artt. 50 e 54 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

VISTO il D.lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

VISTO il "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 recepito dalla Regione Veneto con DGR n. 207 del 18/02/2020;

VISTE la D.G.R. 324/2006, la D.G.R. 174/2019, la D.G.R. 207/2020, la D.G.R. 12/2021, la D.G.R. 100/2022, la D.G.R. 389/2023 e la D.G.R. 346/2024;

VISTO l'art. 41 dello Statuto Comunale;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte nel territorio del nostro Comune, o di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di:

- 1) affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;
- 2) evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- 3) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
- 4) trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) presente negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida. Si evidenzia come la periodicità dei trattamenti debba essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- 5) tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- 6) provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di zanzara;
- 7) svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- 8) evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, teli di plastica, bidoni, pneumatici, e altri contenitori, soprattutto in caso di pioggia; qualora l'attività

richieda la disponibilità di contenitori con acqua (es. serbatoi), questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

- 9) assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- 10) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- 11) all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti fino al bordo con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. I sottovasi devono anch'essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- 12) i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche;
- 13) rimuovere le foglie e liberare le grondaie intasate degli edifici e svuotare regolarmente le vaschette di condensa degli impianti di condizionamento.

ORDINA ALTRESÌ

- in caso di emergenza sanitaria, di permettere l'accesso degli operatori della ditta incaricata del servizio di disinfestazione da zanzare, per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area privata fino a conclusione delle operazioni;
- che i **trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati, solo in via straordinaria** e nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio riportate nel "Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella Regione del Veneto (PRZV) - Anno 2024" (Allegato B alla DGR 346/2024);
- che le ditte chiamate ad intervenire debbano ottemperare ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997;
- che il proprietario debba, nel caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto-repellenti), comunicare al Comune con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulticida con impianti automatici in area privata (Allegato A);
- di utilizzare esclusivamente prodotti biocidi o Presidi Medico Chirurgici (PMC) regolarmente autorizzati come adulticidi e/o insettorepellenti che riportino in etichetta la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;
- che nell'impiego di questi sistemi siano osservati gli obblighi e le misure di mitigazione del rischio previste per tutti gli interventi adulticidi. In particolare:
 - effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino (alba);

- evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
- accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
- raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida, non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
- in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
- coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
- non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- durante il trattamento aduicida, nei giorni e negli orari indicati, restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria
- tenere al chiuso eventuali animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole/abbeveratoi);
- apporre avviso di trattamento (Allegato B) almeno 48 ore prima dell'effettuazione dello stesso.

Precauzioni da adottare dopo un eventuale trattamento aduicida:

- in seguito al trattamento si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

DISPONE

- **che il presente provvedimento abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale ed il 31 ottobre 2024**, salvo eventuale proroga se necessaria;
- che all'esecuzione sull'osservanza e vigilanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, ed all'accertamento ed erogazione delle sanzioni amministrative, provvederanno per quanto di competenza il Comando Intercomunale di Polizia Locale, l'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza:
 - divenga immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio, sia pubblicata nel sito internet e sui canali social del Comune in modo che del suo contenuto sia data ampia diffusione;

- sia trasmessa al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
- sia trasmessa per conoscenza all'Azienda ULSS n.2 - Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica;
- che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nei siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune potrà disporre che vengano eseguiti trattamenti adulticidi autorizzati dalla Azienda ULSS, previa richiesta specifica e dettagliata. In caso di conclamate emergenze sanitarie sarà la stessa ULSS ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche. In tal caso il Comune provvederà ad avvisare la popolazione con ulteriori ordinanze contingibili e urgenti;

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
- che eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio ambiente del Comune di Vittorio Veneto contattando i seguenti numeri: 0438569245 – 0438569510.

IL SINDACO

(firma)

Da trasmettere a:

- *Ufficio Tecnico Comunale*
- *Ufficio Polizia Locale*
- *Messo comunale per la pubblicazione*
- *Stazione dei Carabinieri*
- *Altri organi istituzionali*

ALLEGATO A

Comunicazione disinfestazione adulticida contro la zanzara in area privata con **utilizzo di impianti automatici di distribuzione** dei prodotti contro le zanzare.

Ordinanza n. _____ del _____

Al Comune di Vittorio Veneto
Piazza del Popolo, 14
31029 Vittorio Veneto (TV)
pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it
segreteria@comune.vittorio-veneto.tv.it

Oggetto: Comunicazione di disinfestazione adulticida contro la zanzara e altri insetti di interesse pubblico tramite l'utilizzo di impianti automatici di distribuzione dei prodotti contro le zanzare.

Il/la sottoscritto/a

Nato/a _____

Residente in _____ (_____)

Telefono _____

E-mail _____

PEC _____

In qualità di:

- proprietario/conduuttore dell'edificio situato in via _____ civ. _____ nel Comune di Vittorio Veneto (TV);
- amministratore del condominio _____ situato in via _____ civ. _____ nel Comune di Vittorio Veneto (TV);

COMUNICA

Che in data _____ intende eseguire attività di disinfestazione adulticida nelle seguenti aree: _____

Che verrà utilizzato il seguente prodotto PMC (inserire nome commerciale e principio attivo):

L'attivazione dell'impianto di disinfestazione verrà eseguita in orario crepuscolare/notturno o nelle prime ore del mattino, più precisamente dalle ore _____ alle ore _____.

A tale proposito dichiara di aver ottemperato alle prescrizioni dell'Ordinanza n. _____ del _____ in ordine alle attività di lotta integrata in essa descritte.

DICHIARA

Inoltre che il trattamento adulticida verrà effettuato recependo integralmente le misure di mitigazione del rischio contenute del PRVZ – 2023.

Firma

Cartellonistica per avviso di disinfestazione adulticida in area privata nel Comune di Vittorio Veneto

Ordinanza N. _____ del _____

Oggetto: cartellonistica da appendere su suolo pubblico e/o privato per programmazione di disinfestazione adulticida in area privata (incluso l'impiego di impianti automatici)

AVVISO DI TRATTAMENTO ADULTICIDA IN AREA PRIVATA

Si comunica che in data _____

In via_civ.____del Comune di Vittorio Veneto

Sarà eseguito un trattamento di disinfestazione adulticida per la limitazione della diffusione della zanzara ed altri insetti di interesse pubblico.

Il presente avviso ha lo scopo di garantire sia la massima informazione alla popolazione e sia l'esecuzione del trattamento nelle condizioni di massima sicurezza.

L'intervento sarà effettuato da:

Sig./Sig.ra _____

Della Ditta _____

Dalle ore _____ alle ore _____

L'intervento sarà condotto nel rispetto del Piano Regionale del Veneto per il controllo delle zanzare che prevede le seguenti raccomandazioni:

1. evitare di stazionare nella zona di trattamento e in quelle attigue durante l'esecuzione del trattamento;
2. tenere chiuse le porte e finestre negli orari sopra indicati;
3. tenere in casa gli animali durante l'intervento ed evitare che escano nelle aree cortilive nelle tre ore successive;
4. coprire con teli le colture pronte per il consumo negli eventuali orti presenti nelle vicinanze.

In caso di necessità contattare il numero di telefono:
